



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Reg. Gen. N. 35 del 13.07.2016
Reg. Settore N. 46 del 13.07.2016

Copia Determinazione dirigenziale Area Amministrativa

Il Dirigente Area Amministrativa

Oggetto: **GRAFICA E STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE GUIDE TURISTICHE SU NASO. DETERMINA A CONTRARRE e ASSUNZIONE IMPEGNO**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), del D.l.gs n.50/2016, di importo pari ad €. 3.500,00 – IVA inclusa (inferiore alla soglia di 40.000 euro).
Approvazione lettera di invito.

PREMESSO che:

è stata adottata la delibera di Giunta M. n. 161 del 12.07.2016, con cui è stato dato l'indirizzo alla Dirigente dell'Area Amministrativa di procedere alla scelta del contraente, ai fini dell'affidamento del servizio di impostazione grafica ed elaborazione pieghevoli, brochure e locandine e relativa stampa;

CHE

- la programmazione di eventi turistico-culturali da sola non è sufficiente ai fini di una fruizione completa delle potenzialità di un intero territorio, senza una adeguata e mirata azione di diffusione di informazioni esaustive su di esso;

- un'azione di comunicazione mirata potrà tanto più favorire proficui risultati in termini di qualità dell'offerta, quanto più essa riesce a dare maggiore risonanza al prodotto e/o all'evento, in relazione ai quali si attua una congrua azione di tal guisa;

RILEVATA

l'importanza per l'Ente di avere in dotazione strumenti di informazione e valorizzazione del territorio che consentano di intercettare target di flussi turistici particolarmente sensibili alle proposte turistico - culturali - paesaggistici e naturalistici che il territorio offre;

RITENUTO opportuno pubblicizzare le attrattive del territorio, diffondendoli in modo capillare, magari utilizzando tecniche di marketing efficaci e veloci che, tuttavia non possono prescindere dalla stampa di dépliant maneggevoli, di facile e rapida consultabilità;

TENUTO CONTO del fatto che una comunicazione efficace contribuisce a far emergere le grandi potenzialità di sviluppo di un territorio, grazie alla felice combinazione dei fattori geografici favorevoli al turismo (territorio pianeggiante, clima mite, numerosi percorsi paesaggistici, spiaggia) e dei punti di forza del "sistema territorio" (accessibilità, notorietà, storia, nutrito patrimonio artistico e architettonico e cultura);

RITENUTO che eventuali pieghevoli, brochure e dépliant debbano rappresentare il bigliettino da visita del prodotto turistico di chiara attrattività, facile e immediata riconoscibilità e intuibilità e, al contempo, devono essere di immediata reperibilità nei *point center* più in vista, in modo da raggiungere un buon grado di conoscibilità da parte dei potenziali turisti, attraverso un'adeguata diffusione delle informazioni;

PRESO ATTO

della necessità di aggiornare i testi descrittivi già in uso e quindi l'impostazione grafica delle relative brochures, nonché di implementare il materiale informativo, al fine di disporre di una quantità congrua di brochures per la valorizzazione degli itinerari in parola, in occasione di manifestazioni ed iniziative territoriali turistiche, per consentire la più ampia divulgazione dell'offerta turistica;

CONSIDERATO a questo scopo, CHE

L'Amministrazione, con la prefata delibera di Giunta, ha inteso manifestare, attraverso il presente atto, la volontà di procedere alla realizzazione di dépliant pieghevoli, locandine e brochure, turistici ai fini della loro capillare diffusione;

RITENUTO di dover provvedere all'ideazione grafica di dépliant e pieghevoli ai fini della promozione del territorio nella sua complementarietà e varietà;

DATO ATTO che da una verifica effettuata non esistono strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di svolgere l'attività oggetto dell'incarico;

DATO ATTO che trattasi di prestazione professionale non comparabile in quanto strettamente connessa all'abilità e alla capacità di personalizzazione del prestatore d'opera e/o a sue particolari interpretazioni o personalizzate elaborazioni, derivanti magari da studi mirati di marketing del turismo e comunicazione;

ACCERTATO che le prestazioni di cui sopra non rientrano nelle attività previste dagli strumenti Consip e, pertanto, non soggette a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 95 del 06 luglio 2012, in quanto fondate sull'*intuitu personae* mentre rientrano negli strumenti Consip le prestazioni di stampa tipografica, che, tuttavia, in tale tipologia di servizio di natura professional-artistica, non appaiono facilmente scindibili dall'attività propedeutica sopra descritta;

ACCERTATO da un'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, che una tale attività professionale, da espletarsi nell'ambito del regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art. 1, commi 96-117, Legge 244/2007, per come modificato dall'art. 27 D.L. 98/2011 e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820, non può che attestarsi sull'importo di €. 3.500,00 (dicansi: €. Tremilacinquecento,00), per la stampa di n. 10.000 copie, per come quantificato dall'Ufficio turistico;

IDENTIFICATO il Responsabile del procedimento, nella unica unità assegnata a detto Ufficio che è il dipendente Campana Antonio;

PRESO ATTO che l'attività oggetto dell'incarico fa riferimento alla fattispecie per la quale non è richiesta la specializzazione universitaria, ovvero attività nel campo dell'arte e si configura come attività professionale;

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e successive modifiche;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 (acquisti tramite CONSIP e M.E.P.A.) e dato che il presente provvedimento ha per oggetto servizi non comparabili, quindi non rientranti nella normativa sopra richiamata, per via della personalizzazione richiesta nella ideazione della impostazione ed elaborazione grafica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento comporta impegno di spesa ed è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESO

Che l'importo complessivo di €. 3.500,00 viene destinato indicativamente al servizio di nuova elaborazione e aggiornamento testi, grafica e azione di stampa di pieghevoli, dépliant, brochure e

locandine, dando avvio altresì alle procedure di selezione del materiale informativo, già in dotazione all'ufficio turistico.

VISTE

le disposizioni di cui all'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) ed in particolare l'art. 163 attinente alla disciplina dell'esercizio provvisorio;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la determina sindacale n. 07 del 17-02-2016 di conferimento di incarico di posizione organizzativa per il settore servizi amministrativi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., giusta delibera Civit n. 59/2013;

RITENUTO dunque di provvedere ad impegnare la complessiva somma di €3.500,00 (€Tremilacinquecento,00) per la stampa di 10.000 copie tra brochure, pieghevoli e locandine turistiche su Naso;

PRESO ATTO che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti, cfr. il D.L.gs n. 50/2016, dispiegando effetto abrogativo sia *in toto* del D.Lgs n. 163/06 (Codice contratti) che, parzialmente, del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. N. 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

CHE l'art. 24 della L.R.n. 8/2016, pubblicata sulla GURS n.22/2016, ha recepito espressamente, il D.L.gs n. 50/2016, apportando il necessario adeguamento alla L.R. n.12/2011;

CHE l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, ha emanato apposita Circolare esplicativa, il 04.05.2016, in ordine all'applicabilità in Sicilia del prefato Codice degli Appalti, disponendo peraltro in via applicativa sulla base del testo coordinato del D.Lgs.n. 50/2016, con la normativa regionale di cui alla L.r. N. 12/2011;

VISTO l'art.32, comma 2 del D.Lgs n.50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. A) del D.L.gs n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO l'art. 37, comma 1 del D.L.gs n. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.L.gs citato e comunque anche attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale: " Le

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: " *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*" e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono: 01 amministrazioni statali centrali e periferiche; 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado; 03 istituzioni educative ed universitarie; 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016); 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: " *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.* ";

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite, se non fondate come in tal caso sull' *intuitus personae*;

01 tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi: I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori.

Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”; III in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§energia,

§gas,

§carburanti rete e carburanti extra-rete,

§combustibili per riscaldamento,

§telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III;

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter; del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

g) l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePa;

RILEVATO, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento ;

rilevato nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della

negoziante è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di risorse ai fini della gestione del servizio, permettendo dunque di renderne l'erogazione in maniera corretta e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione di quanto in oggetto, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese visto, peraltro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePA, quanto meno per parametrarne i costi;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016 - 2018;

EVIDENZIATO che:

si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

si prevede:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00		€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

RILEVATO che:

in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati; in particolare:

-in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

-in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

VISTO lo Statuto vigente;

VISTO il TUEL;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTA la L.R. n. 30/00 e ss.mm.ii

VISTO il D.L.gs n. 50/16;

VISTA la Circolare dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità del 04.05.2016, Prot. n. 86313

VISTA la L.R. n. 12/2011, nel testo coordinato con il D.L.gs n. 50/2016 e per quanto compatibile;

VISTA la bozza delle Nuove linee Guida dell'ANAC;

DETERMINA

1. Di provvedere all'affidamento del servizio di ideazione grafica ed elaborazione artistica con relativa stampa di locandine e pieghevoli, in numero complessivo di 10.000 copie, ai fini della PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE di Naso, come meglio specificato in premessa e, comunque, stabilendo di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie, delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento, approvandone l' allegato schema di lettera di invito;

2. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:-

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di elaborazione grafico-artistica, aggiornamento testi e relativa stampa di n. 10000 copie tra pieghevoli, locandine e brochure, ai fini della promozione turistica della città di Naso.

- l'oggetto del contratto è affidamento servizio di elaborazione grafico-artistica, aggiornamento testi e relativa stampa di n. 10.000 copie tra pieghevoli, locandine e brochure, ai fini della promozione turistica della città di Naso.

3. Di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; CHE il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); CHE, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:

a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;

b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

CHE, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comunenaso.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del che si incarica fin d'ora il Responsabile del procedimento;

b) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati:

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.

4. Di assumere l'impegno finanziario di €. 3.500,00 (Diconsi:€. 3.500,00), ai fini della spesa necessaria per l'elaborazione grafica – artistica, aggiornamento testi e stampa artistica, per come quantificata dall'Ufficio turistico di questo Comune, ai sensi dell'art.183, comma 1 del D.L.gs n. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.gs 118/2011, al cap.10520301 del redigendo bilancio del corrente esercizio finanziario.

5. Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento, nel sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 54, Legge 244/2007;

6. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico-finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché all' Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione all' Albo pretorio on line.

Naso li, 13.07.2016

f.to

Il DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Carmela Calì)



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Prot. n. del

Spett.le

lettera di invito gara informale per affidamento servizio "Grafica e stampa pieghevoli e locandine guide turistiche su NASO" -Quantità complessiva 10.000 copie- importo: €. 3.500,00, IVA compresa.

Dovendo questo Ufficio procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, si invita la ditta in indirizzo a presentare la propria migliore offerta.

Si precisa che il servizio sarà affidato alla ditta che offrirà il prezzo migliore ai servizi richiesti, tenuto conto anche della elaborazione professionale/artistica personale che si riuscirà ad imprimere a pieghevoli, locandine e brochure ed eventuali servizi *in addendum*.

La domanda di partecipazione alla gara potrà essere inoltrata a questo Ufficio: tramite PEC all'indirizzo: comunenaso@pec.it o consegnata *brevi manu*; nella busta dovrà essere scritta la seguente dicitura: " **Grafica e stampa pieghevoli e locandine guide turistiche su NASO**" - **Quantità complessiva 10.000 copie- importo: €. 3.500,00, IVA compresa** - la denominazione e la ditta. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 del mese di Luglio anno 2016.

MODALITA' DI GARA

Trattasi di servizio reso e fondato sulla personale elaborazione grafica di pieghevoli, brochure e locandine di cui alle seguenti caratteristiche:

mappa turistica Città di Naso – formato 61x48 (H) cm, a più pieghe e incrociate, stampa in quadricromia su carta patinata lucida preferibilmente;

locandine dimensioni formato A3 e A4 - N.: 50;

brochure guida turistica.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comune ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, non adeguate alle proprie esigenze.

Il Comune ha la facoltà di procedere, all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile anche solo un'offerta, sempre che la stessa sia confacente alle proprie esigenze.

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del comune e dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in modalità digitale.

Si allega: scheda tecnica e modello dichiarazione ex art. 80 del D.L.gs n. 50/16.

Naso li, 13.07.2016

Il Dirigente Area Amministrativa
(Dott.ssa Carmela Calì)

SCHEDA TECNICA

MAPPA turistica Città di Naso – formato 61x48 (H) cm, a più pieghe e incrociate, stampa in quadricromia su carta patinata lucida preferibilmente;

locandine dimensioni formato A3 e A4 - N.: 50;

brochure guida turistica.

Carta utilizzata: patinata lucida o opaca minimo gr.80 oppure carte uso mano o altro tipo di carte naturali e prestigiose minimo gr.60

Quantità minima: copie 10.000

Allestimento con punto metallico dorso da mm. 0 a mm.4 o con brossura cucita a filo (con dorso da minimo mm.3,5 in poi)

Lavorazioni aggiuntive per copertina: plastificazione lucida o opaca, verniciatura UV lucida, verniciatura lucida UV a zone, copertina cartonata, cellophanatura singola, stampa a caldo o con rilievo a secco.

Dichiarazione di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto _____, nato _____, il _____, codice fiscale _____, residente in via _____, n. _____, CAP _____, città _____, e-mail _____ in qualità di _____

legale rappresentante

procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) _____ con sede in _____ via _____ n. _____ CAP _____ città _____ codice fiscale _____ e-mail _____ in nome e

per conto dello stesso e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445).



a. ai sensi dell'art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 162, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d];
- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];

- b. ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l'esclusione opera, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, anche se tale emesse le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
- c. ai sensi dell'art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- d. ai sensi dell'art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e. ai sensi dell'art. 80 comma 5:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a];
 - Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b];
 - Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c];
 - che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];
 - di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e];
 - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f];
 - di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];

- di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero (no autocertifici la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i]);
- la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera l;

f. ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):

- di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

OPPURE

- di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

g. ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;

h. ai sensi dell'Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):

i. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

Concorrente impresa individuale:

titolari _____

direttori tecnici _____

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice

soci _____

direttori tecnici _____

Altre tipologie di società e consorzi

amministratori muniti di poteri di rappresentanza _____

direttori tecnici _____

socio unico _____

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) _____

- j. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;
- k. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nella documentazione di gara/progetto;
- l. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;
- m. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- n. dichiara e attesta di aver effettuato un esame approfondito dell'appalto e di ritenerlo adeguato e certamente realizzabile verso il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- o. dichiara e attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

p. nel caso di consorzi, di cui all'art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; **(NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);**
Conсорziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):

q. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d'offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):

Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale, dichiara:

- Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti ai servizi oggetto dell'appalto.

In fede ____ (Firmato Digitalmente) _____



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA IVA:00342960838 - TEL. (0941) 961060 - FAX (0941) 961041

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4° e 147 bis, comma 1°, D. Lgs. N. 267/2000, il visto di regolarità contabile e si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa con imputazione:

Anno	Nr. Impegno	Beneficiario	Importo	Capitolo	Destinazione
2015	724	D.N.	350,00	10520301	Trasporti

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li

13/07/2015

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario
F.G. dott.ssa Giuseppina Mangano

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Città Metropolitana di Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per quindici giorni consecutivi dal 13 LUG. 2016 al 27 LUG. 2016 col N° _____ del Registro Pubblicazioni.

Naso, li _____.

L'addetto alle pubblicazioni
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Dr. ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo.

Naso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr.ssa Carmela Calìo -